

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DI  
SOSTANZE PERICOLOSE NELLA RETE FOGNARIA DELL'ATO DI LODI**

L'anno 2015, il giorno 20 del mese di maggio presso l'Ufficio d'Ambito di Lodi sito in Lodi, Via Fanfulla n. 14

**TRA**

**ARPA Lombardia – Dipartimento di Lodi con sede in via S. Francesco n. 13 a Lodi (di seguito "ARPA"), qui rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Pavia e Lodi, dott. Angela Alberici, delegata dal Direttore Generale con decreto n. 253. del 12/05/2015,**

**E**

**l' "Ufficio d'Ambito di Lodi" con sede in via T. Fanfulla n. 14 a Lodi (di seguito "Ufficio d'Ambito"), qui rappresentata dal Direttore, dott. Diomira Caterina Ida Cretti,**

**VISTI:**

- il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare l'art 125 relativo alla domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura
- la Legge Regionale n. 26/2003 "Disciplina dei Servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la D.g.r. n. 8/11045 del 20/01/2010 "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44 comma 1 lett c) della L.R. 26/03 e s.m.i.", in particolare l'art. 6 e 17, comma 11, che definiscono gli ambiti di competenza di ARPA
- il D.D.G. n. 796/2011 "Approvazione delle modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2010 n. 11045";
- il RR 4 del 24.3.2006 che disciplina il regime autorizzatorio per lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

**PREMESSO CHE:**

1. con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito il 9 dicembre 2014 è stato approvato il Programma dei controlli degli scarichi industriali in pubblica fognatura, predisposto in attuazione dell'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
2. il Programma, che è stato oggetto di confronto con ARPA - Dipartimento di Lodi, disciplina i criteri per la definizione dei controlli da effettuarsi da parte dell'autorità competente in materia di scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nella rete fognaria dei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Lodi;
3. l'autorità competente al controllo degli scarichi di cui all'art. 128, c. 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è da individuarsi nell'autorità che rilascia l'autorizzazione allo scarico, come indicato al punto 3 dell'Allegato 1 al D.d.g. Regione Lombardia n. 796/2011 "Approvazione delle modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2010 n. 11045";
4. le attività di controllo sono finalizzate all'accertamento, mediante ispezioni, controlli e prelievi, del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;



5. le attività di controllo di cui al Programma suddetto riguardano esclusivamente le ditte in possesso di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio d'Ambito o dall'AATO di Lodi e pertanto il Programma sarà attuato fino al 2018, considerato che l'Ufficio d'Ambito ha rilasciato le ultime autorizzazioni di validità quadriennale nel corso dell'anno 2014;
6. il Programma dei controlli prevede che le attività di sopralluogo ed eventuali prelievi/analisi siano condotti:
  - per gli scarichi ricadenti nella tipologia B (scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 provenienti da attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di tali sostanze), da ARPA Lombardia Dipartimento di Lodi, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione;
  - per gli scarichi di cui alle tipologie C (scarichi di acque del processo di raffreddamento diretto), D (acque reflue di processo e acque di raffreddamento indiretto) ed E (scarichi delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne) da SAL srl, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione;
  - per i controlli straordinari di cui al punto 2 dell'art. 2 del Programma, da personale dell'Ufficio d'Ambito congiuntamente, a seconda dei casi, con SAL srl e/o con ARPA Lombardia e/o con organi di polizia;
7. con determinazione del Direttore dell'Ufficio d'Ambito n. 1 del 7 gennaio 2015 è stato stabilito il numero di controlli per ciascuna tipologia (B, C, D ed E) di scarico da effettuarsi nell'anno 2015, e con successivi atti verrà indicato il numero di controlli da effettuarsi per ciascun anno fino al 2018;
8. il Programma garantisce il controllo degli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
9. La dgr 20 gennaio 2010 n.8/11045 avente come oggetto "linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 44 comma 1, lett. C) della l.r. 26/2003 e successive modifiche) dispone:
  - art. 6 dell'allegato A – la predisposizione di una convenzione tra Ufficio d'Ambito e ARPA in relazione ai pareri che quest'ultima deve esprimere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui art. 108 comma 1 del dlgs 152/06;
  - all'art. 11 dell'allegato A – la definizione da parte Ufficio d'Ambito di un programma di controlli annuali degli scarichi, in collaborazione con ARPA (in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 128, comma 1 del dlgs 152/06, l'Ufficio d'Ambito definisce, in collaborazione con ARPA un programma annuale di controllo degli scarichi. Tale programma comprende anche le linee di indirizzo per il suo svolgimento. L'Ufficio d'Ambito è responsabile dell'attuazione del programma. L'erogatore/gestore integrato, in attuazione delle disposizioni dell'art. 128, comma 2 del dlgs 152/06 e tenuto conto del programma di cui al comma precedente, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione).

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra

L'Ufficio d'Ambito territoriale della Provincia di Lodi con sede a Lodi, in via Fanfulla 14, PIVA. 04519260964, rappresentato dal Direttore: Diomira Caterina Ida Cretti



ARPA Lombardia con sede a Milano, via Ippolito Rosellini, 17 PIVA/CF 13015060158, rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Lodi e Pavia: dr.ssa Angela Alberici, delegata dal Direttore Generale con decreto n. 253 del 12 maggio 2015

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 – OGGETTO E DURATA

1. La presente Convenzione definisce i criteri e le modalità individuati per l'attuazione del programma dei controlli dell'Ufficio d'Ambito limitatamente agli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006 recapitanti in pubblica fognatura.
2. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà al 31/12/2018.
3. Qualora le mutate condizioni normative lo richiedano, i firmatari si impegnano ad adeguare e integrare le disposizioni incompatibili contenute nella presente Convenzione.

#### Art. 2 – ATTIVITA' SVOLTE DA ARPA

**Pareri:** ai sensi dell'art. 17 comma 11, della DGR n.8/11045, l'Ufficio d'Ambito, richiederà ad ARPA il relativo parere tecnico: tale parere dovrà essere richiesto nel caso di autorizzazioni relative a scarichi di acque reflue industriali, così come definite nel caso di autorizzazioni relative a scarichi di acque reflue industriali così come definite dall'art. 74, comma 1 lettera h, del dlgs 152/06 e smi ai quali ai sensi dell'art. 108 comma 1 dello stesso dlgs, è applicabile la definizione di scarichi contenenti sostanze pericolose, in quanto relativi a stabilimenti, di cui alla definizione dell'art. 74, comma 1 lettera nn – dlgs 152/06, in cui si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tab. 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs 152/06 e smi e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in qualità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di rilevamento in essere.

Ai sensi del suddetto comma 1, non è prevista pertanto l'acquisizione del parere di ARPA nel caso di istanza di autorizzazione per lo scarico di acque meteoriche provenienti da qualsivoglia attività, in quanto tale tipologia di scarico non rientra nella definizione di acque reflue industriali, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera h – dlgs 152/06.

Sempre ai sensi del precedente comma 1, non sarà inoltre prevista l'acquisizione del parere di ARPA nel caso di istanza di autorizzazione per scarichi di acque reflue che, seppure di tipologia industriale, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera h – dlgs 152/06, non sono configurabili come scarichi di sostanze pericolose, in quanto all'interno dello stabilimento non è prevista la produzione, la trasformazione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tab. 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del dlgs 152/06

ARPA esprimerà il proprio parere nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 4 del DPR 59/2013, a seguito di trasmissione delle relative richieste corredate di tutta la documentazione tecnica necessaria per l'emissione del predetto parere. In caso di procedimenti autorizzativi che prevedono la CdS, la richiesta di parere dovrà pervenire tramite PEC almeno 15 giorni prima della data fissata per la CdS.

**Controlli:** ARPA effettuerà i controlli degli scarichi di sostanze pericolose previsti dal Programma dei controlli nel numero annuo stabilito con apposita determinazione dirigenziale dell'Ufficio d'Ambito e comunque nel rispetto dei valori massimi riportati nella seguente tabella:



anno	Numero massimo di controlli
2015	3
2016	3
2017	1
2018	1

1. ARPA effettuerà attività di controllo di tipo tecnico e analitico, al fine di valutare la conformità dello scarico alle prescrizioni dell'atto autorizzativo rilasciato dall'Ufficio d'Ambito o dall'Autorità d'Ambito di Lodi. In particolare, ARPA accerterà l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo verificabili esclusivamente presso l'insediamento industriale, mentre all'Ufficio d'Ambito sono demandate le verifiche effettuabili per via amministrativa.
2. Ogni anno, al termine delle attività di controllo ARPA, provvederà a fatturare i costi relativi alle prestazioni analitiche di laboratorio, come da tariffario ARPA cui verrà applicato uno sconto del 30 %.
3. Qualora, in sede di sopralluogo, non fosse possibile campionare il refluo da sottoporre ad accertamento analitico, ARPA dovrà procedere ad un successivo sopralluogo. Nel caso in cui anche nel corso del sopralluogo successivo non fosse possibile procedere al prelievo, ARPA relazionerà all'Ufficio d'Ambito circa le cause che non hanno reso possibile il controllo.

#### Art. 3 – ATTIVITA' SVOLTE DALL'UFFICIO D'AMBITO

1. All'inizio di ogni anno l'Ufficio d'Ambito trasmetterà ad ARPA la determinazione dirigenziale con la quale viene stabilito il numero dei controlli annui da effettuare unitamente all'elenco delle Ditte da sottoporre a controllo, individuate con le modalità stabilite nel Programma dei controlli.
2. L'Ufficio d'Ambito provvederà al saldo degli importi dovuti per le attività di controllo condotte entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa da ARPA.


#### Art. 4 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Convenzione è repertoriata presso i competenti Uffici degli enti sottoscrittori.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, in tal caso gli oneri connessi e l'imposta di bollo sono a carico del richiedente.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Lodi, 20/5/15...

Per ARPA

Dott. ssa Angela Alberici



Per ATO Lodi

dott. ssa Diomira Caterina Ida Cretti

